

CCIN A NORMA DEI CCNL 7 OTTOBRE 1996 E 7 APRILE 2006 DEL COMPARTO
"RICERCA" - CONSIGLIO PER LA RICERCA E Sperimentazione IN
AGRICOLTURA

Il giorno 8 novembre 2006 presso il Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura, tra

Il prof. Giuseppe D'ASCENZO presidente della delegazione di parte pubblica ed

I sigg. MORABUT MASSIMO per la CGIL
COTORELLI RITA per la CISL FIR
FINOIA MARCO per la UIL PA UR
CONTILLO RENATO per la ANPRI
MILONE MARCO per l'USI/RdB,

rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, firmatarie del CCNL comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" 2002/2005
in sede di contrattazione integrativa nazionale di Ente,

si è raggiunto, a tavoli separati (un tavolo con CGIL, CISL e UIL, un tavolo con A.N.P.R.I. ed un tavolo con USI/RdB), il seguente accordo integrativo sui criteri generali per le politiche sull'orario di lavoro presso le strutture in cui si articola il Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura, a parziale modifica dell'accordo sottoscritto in data 28 luglio 2005:

1. l'articolazione dell'orario di lavoro a livello locale è rimesso alla concertazione delle parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, punto 1., lettera a) del CCNL 7/4/2006 (già art. 38, punto 1., lettera a) del CCNL 21/2/2002 – comparto ricerca).
2. pertanto l'art. 2 del CCIN sottoscritto il 28 luglio 2005 è sostituito dal seguente articolo:
"l'articolazione dell'orario di lavoro deve essere individuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 48 del CCNL 21/2/2002, in sede di concertazione a livello locale ex art. 32, punto 1., lettera a) del CCNL 7/4/2006.

La concertazione a livello locale si svolge tra i soggetti indicati nell'art. 34 del CCNL 7/4/2006 (ex art. 40 del CCNL 21/2/2002 – comparto ricerca) e precisamente:

- per ciò che concerne la delegazione di parte pubblica dal titolare del potere di rappresentanza dell'Ente nell'ambito della sede locale, eventualmente assistito da una rappresentanza dei responsabili degli uffici interessati (comma 1, lettera b));
- per ciò che concerne la delegazione di parte sindacale dalle RSU e dai rappresentanti delle O.S. territoriali di categoria firmatarie del CCNL 7/4/2006 (comma 2, lettera b).

W


RC

S E M

3. restano valide le altre disposizioni dettate con il suddetto CCIN del 28/7/2005.
4. sono fatti salvi gli eventuali accordi raggiunti in sede di contrattazione integrativa a livello locale in applicazione del CCIN 28/7/2005 più sopra citato.

Letto, confermato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE
Prof. Giuseppe D'ASCENZO




IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo PILO



LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL 
CISL FIR 
UIL PA UR 

ANPRI 

Usi/RdB 